

- b) depositate presso il servizio postale centrale della Commissione europea (direttamente o da parte di un mandatario dell'offerente, compresi i corrieri privati) all'indirizzo seguente:

Commissione europea
 Courier Central
 Rue de Genève 1
 B-1140 Bruxelles

al più tardi il 30 giugno 2004 alle ore 16.00 (ora di Bruxelles). In questo caso, per attestare l'avvenuto deposito della domanda verrà rilasciata una ricevuta recante data e firma di un funzionario del suddetto servizio al quale sono stati consegnati i documenti.

La Commissione non esaminerà le proposte ricevute oltre il termine ultimo suindicato.

Le domande trasmesse mediante corriere privato o depositate a mano devono essere recapitate esclusivamente presso il servizio postale centrale della Commissione europea (cfr. punto 12.1.b).

12.2. Disposizioni pratiche

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, inserita in una seconda busta anch'essa chiusa. Le due buste devono essere sigillate e la busta interna deve recare la menzione seguente:

Appel à propositions n° TREN/SUB/01-2004
à ne pas ouvrir par le service du courrier
 DM 28 0/91 Courier/Archives

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere sigillate con nastro adesivo sul quale va apposta trasversalmente la firma del mittente.

13. CALENDARIO INDICATIVO

Termine di presentazione delle domande: cfr. punto 12.1.

Data di apertura delle proposte: due settimane dopo la data limite indicata al punto 12.1.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN PREVISIONE DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Invito a presentare proposte DG TREN/SUB/02-2004

(2004/C 103/09)

1. CONTESTO POLITICO

La Commissione europea intende concedere sovvenzioni finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica dei trasporti. Le priorità politiche sono state fissate nel programma di lavoro per il 2004 adottato dalla Commissione il 3 marzo 2004. Le informazioni relative al presente invito sono reperibili sul sito della DG TREN al seguente indirizzo:

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/calls/index_it.htm

2. FONTE DI FINANZIAMENTO

Le azioni prese in considerazione saranno finanziate ricorrendo alla linea di bilancio 06.02.03.01 «Sicurezza dei trasporti» e 06.02.04.01 «Mercato interno e ottimizzazione dei sistemi di trasporto».

3. BILANCIO COMPLESSIVO INDICATIVO DEL PRESENTE INVITO

Il bilancio complessivo indicativo per il 2004 ammonta a 15 400 000 euro, così suddivisi:

- sicurezza stradale: 11 400 000 euro;
- mercato interno e ottimizzazione dei sistemi di trasporto: 4 000 000 euro.

4. PERCENTUALE DEL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO

La sovvenzione intende favorire la realizzazione di un'azione che non potrebbe essere eseguita senza un sostegno finanziario comunitario ed è improntata al principio del cofinanziamento. La Commissione prevede pertanto solo un finanziamento complementare e sussidiario ai contributi forniti dal beneficiario, dalle autorità nazionali, regionali o locali e da altri organismi. Di conseguenza, l'importo della sovvenzione concessa sarà compreso tra il 10 e il 50 % del totale dei costi ammissibili dell'azione. I contributi in natura non sono considerati costi ammissibili.

5. ATTIVITÀ CONTEMPLATE DAL PRESENTE INVITO E LORO OBIETTIVI

Alla luce del contesto descritto nel programma di lavoro per il 2004, la Commissione desidera sostenere le azioni dedicate ai temi citati qui di seguito, senza tuttavia escludere altre proposte a carattere innovativo, di portata europea, i cui obiettivi corrispondono a quelli enunciati nel libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», che potranno concorrere all'aggiudicazione di un eventuale finanziamento.

La stessa proposta può vertere su più di un tema.

A. SICUREZZA STRADALE

A.1. Grandi azioni

A.1.1. Campagna «conducente designato»

Promuovere il ricorso alle migliori pratiche sul tema del «conducente designato» per far fronte al problema della guida sotto effetto dell'alcol, in particolare per i giovani conducenti. Dovranno essere coinvolti anche i paesi di prossima adesione. Poiché le campagne precedenti hanno dato prova di maggiore efficacia quando comprendevano anche controlli di polizia, le azioni dovranno prevedere una partecipazione esplicita, a livello nazionale, delle autorità di polizia.

A.1.2. Migliorare il rispetto del codice della strada con l'ausilio delle forze di polizia dell'UE

Azioni concertate in tutta l'UE per l'applicazione delle regole di guida in settori critici quali: guida sotto l'effetto di alcol e droghe, veicoli utilitari (compresi i conducenti di autobus che effettuano lunghi percorsi attraversando diversi confini), limitazioni di velocità e uso della cintura di sicurezza. Scambio delle migliori pratiche sotto forma di banca dati elettronica facilmente accessibile da parte degli agenti di polizia di tutta Europa. Dovranno essere coinvolti anche i paesi di prossima adesione.

A.1.3. Campagna di sensibilizzazione all'uso della cintura di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza per bambini

Promuovere l'uso della cintura di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza per bambini nei veicoli da turismo e commerciali al fine di completare la pertinente normativa comunitaria. I progetti dovrebbero comprendere 1) ampie consultazioni volte a stabilire la migliore formulazione del messaggio relativo all'uso della cintura di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza per bambini negli Stati membri e nei paesi di prossima adesione; 2) elaborazione del materiale pubblicitario; 3) lancio di una o più campagne di sensibilizzazione. Il progetto deve essere di natura pluridisciplinare e coinvolgere diverse categorie di partecipanti. È necessario disporre di competenze in materia di concezione e promozione delle campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

A.2. Attività di valutazione

A.2.1. Valutazione europea della sicurezza dei tunnel

Monitoraggio pratico della direttiva sulla sicurezza dei tunnel stradali mediante la sensibiliz-

zazione delle autorità responsabili delle infrastrutture e del pubblico in merito al livello di sicurezza dei tunnel. Definizione e applicazione di un sistema di valutazione del potenziale di sicurezza e delle prestazioni dei tunnel in funzione delle loro caratteristiche intrinseche (progettazione, gestione, attrezzature ecc.).

A.2.2. Valutazione europea delle infrastrutture stradali

Informazione degli utilizzatori della strada in merito al livello di pericolosità dei tratti stradali interurbani. Raccolta e valutazione dei dati relativi agli incidenti come input del sistema. Concezione e classificazione delle strade in funzione del livello di protezione garantito per evitare gli incidenti mortali più frequenti.

A.3. Azioni necessarie per l'elaborazione di proposte legislative

A.3.1. Dispositivi di registrazione dei dati relativi agli incidenti

Raccolta e sintesi dei dati provenienti dai vari studi e esperienze in materia di dispositivi di registrazione dei dati sugli incidenti condotti in Europa e nei paesi terzi (ad es. Stati Uniti e Australia). Definizione delle caratteristiche funzionali minime dei dispositivi di registrazione montati a bordo dei veicoli. Il progetto o i progetti dovranno basarsi su un ventaglio sufficientemente ampio di esperienze (amministrazioni nazionali, autorità di polizia, autorità giudiziarie, case automobilistiche, costruttori di componenti elettronici, compagnie di assicurazione, istituti scientifici ...) e fornire la documentazione tecnica necessaria per discutere a livello UE le varie possibilità di armonizzazione e di definizione delle norme di qualità.

A.3.2. Opzioni future in materia di controllo tecnico

Valutazione di tutti i lavori già effettuati nell'UE e ricerca di regimi alternativi a livello mondiale; raccomandazioni sulle pratiche specifiche applicabili nell'UE o proposte alternative.

Valutazione di tutti i fattori pertinenti al momento dell'esame delle opzioni (e delle combinazioni di opzioni) ai fini dell'applicazione delle norme di idoneità dei veicoli stradali nell'UE, ivi compresa la definizione di procedure per altre categorie di veicoli; prospettive di sviluppo futuro dei dispositivi di diagnosi di bordo e delle apparecchiature di telerilevazione (UE e USA); necessità di un riconoscimento reciproco dell'omologazione dell'idoneità alla circolazione.

A.3.3. Caratterizzazione dei pneumatici in funzione della loro incidenza sul consumo di carburante e sulla sicurezza stradale

Elaborazione di informazioni obiettive sul rendimento energetico e sulla sicurezza dei pneumatici. Misurazione dell'incidenza dei pneumatici sul consumo di carburante in situazione di sicurezza costante, secondo metodologie rappresentative e riproducibili.

A.4. Altre azioni

Progetti relativi a tematiche che figurano nel programma d'azione europeo per la sicurezza stradale [COM(2003) 311 def. del 2 giugno 2003] e alle quali la Commissione riserva grande importanza, in particolare: comportamento del conducente e apprendimento della guida, sicurezza attiva e passiva dei veicoli, sicurezza delle infrastrutture stradali, azioni a favore degli utenti vulnerabili.

Per ottenere una sovvenzione i progetti dovranno, in particolare, dimostrare un interesse europeo (cfr. punto 9).

B. MERCATO INTERNO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

B.1. Trasporto stradale

Informazione e formazione dei futuri utilizzatori in merito all'utilizzo del tachigrafo digitale (conducenti di automezzi pesanti, operatori dei trasporti, agenti di polizia, officine) e alla sua messa in opera (autorità degli Stati membri, dei paesi di prossima adesione e dei paesi AETR). I progetti devono comprendere 1) un help-desk incaricato di rispondere a tutte le domande, tecniche e non, degli utilizzatori e delle autorità in merito all'utilizzo del tachigrafo digitale; 2) monitoraggio dell'introduzione del tachigrafo digitale, incentrato su aspetti essenziali quali l'applicazione, le officine riconosciute e il rilascio delle schede; 3) l'organizzazione di workshop destinati ai paesi di prossima adesione (almeno 2 per paese) e agli Stati membri che chiedono un'assistenza supplementare per l'introduzione del tachigrafo digitale; 4) assistenza ai paesi AETR per l'introduzione del tachigrafo digitale e l'istituzione di organismi preposti all'applicazione (assistenza giuridica al segretariato ONU-AETR e organizzazione di tre workshop).

B.2. Trasporto marittimo

Sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa, in particolare mediante il sostegno a centri di promozione o azioni di comunicazione.

B.3. Trasporto ferroviario

B.3.1. Definizione di un approccio volto a rafforzare la qualità nella circolazione dei carri appartenenti a società private.

B.3.2. Studio relativo alla riduzione delle emissioni delle locomotive diesel nel quadro delle attività relative alle fonti energetiche rinnovabili.

B.4. Trasporto fluviale

Armonizzazione e coordinamento dei controlli fluviali mediante la cooperazione tra le polizie fluviali nazionali.

6. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

La Commissione è pronta a finanziare azioni pluriennali di una durata massima di **36 mesi**. Salvo in casi eccezionali, i costi ammissibili possono essere sostenuti soltanto dopo la firma della convenzione di sovvenzione, ma non possono mai essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione.

7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

7.1. Status giuridico del richiedente

Sono ammissibili le domande di sovvenzione formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea o dei dieci paesi che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio 2004.

7.2. Motivi di esclusione

Sono esclusi dalle sovvenzioni i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o avere in corso un procedimento di tal genere;
- b) essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- c) avere commesso, in materia professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

- d) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito l'appalto;
- e) essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, essere stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione, per inosservanza degli obblighi contrattuali;
- g) trovarsi in situazione di conflitto di interessi;
- h) essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste o non aver fornito tali informazioni.

I richiedenti devono attestare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni elencate al punto 7.2.

7.3. Sanzioni amministrative e pecuniarie

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni contrattuali, i candidati offerenti e i contraenti che abbiano rilasciato false dichiarazioni o siano stati dichiarati colpevoli di gravi inadempimenti contrattuali per inosservanza degli obblighi contrattuali nel quadro di un precedente appalto, sono esclusi dalla concessione di appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio comunitario per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla constatazione dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente.

Questo periodo può essere esteso a tre anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.

Agli offerenti o candidati che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni è inoltre inflitta una sanzione pecuniaria pari al 10 % del valore totale dell'appalto in corso di aggiudicazione.

Ai contraenti dichiarati colpevoli di grave inadempienza per inosservanza degli obblighi contrattuali è parimenti inflitta una sanzione pecuniaria pari al 10 % del valore del contratto in questione.

La sanzione può essere elevata al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.

- 2) Nei casi di cui al punto 7.2, lettere a), c), d) e f), i candidati o gli offerenti sono esclusi dalla concessione di appalti e sovvenzioni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla constatazione dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente.

Nei casi di cui al punto 7.2, lettere b) ed e), i candidati o gli offerenti sono esclusi dalla concessione di appalti e sovvenzioni per una durata minima di un anno e massima di quattro anni a decorrere dalla notifica della sentenza.

Questo periodo può essere esteso a cinque anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza o la prima sentenza.

- 3) I casi di cui al punto 7.2, lettera e) riguardano:

- a) i casi di frode di cui all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995 ⁽¹⁾,
- b) i casi di corruzione di cui all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽²⁾,
- c) i casi di partecipazione a un'organizzazione criminale come definita all'articolo 2, paragrafo 1 dell'azione comune 98/733/JAI del Consiglio ⁽³⁾,
- d) i casi di riciclaggio di capitali come definiti all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività per il periodo di realizzazione dell'azione o dell'esercizio sovvenzionato e per partecipare al suo finanziamento. Inoltre deve disporre delle competenze e qualifiche professionali richieste per condurre a termine l'azione.

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1. Azione comune del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

⁽⁴⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

8.1. Capacità finanziaria del richiedente

Il richiedente deve attestare la propria esistenza in quanto persona giuridica, dimostrare la propria capacità finanziaria e operativa di condurre a termine l'azione da sovvenzionare e fornire il bilancio dell'ultimo esercizio concluso. Quest'ultima disposizione non si applica agli enti pubblici e alle organizzazioni internazionali.

8.2. Capacità tecnica del richiedente

Il richiedente deve disporre delle capacità tecniche e operative necessarie per condurre a termine l'azione da sovvenzionare nonché fornire i documenti richiesti (curriculum vitae delle persone incaricate dell'attuazione dell'azione, descrizione dei progetti e attività condotte nel corso degli ultimi tre anni in settori analoghi).

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'azione da sovvenzionare deve rispondere a uno degli obiettivi elencati al punto 5. La Commissione sceglie le azioni e il tasso di cofinanziamento comunitario in base ai seguenti criteri:

9.1. Qualità dell'azione (70 %)

a) **Interesse europeo del progetto (45 %):** la Commissione valuterà la dimensione europea del progetto, il suo carattere innovativo (impostazione e pratiche nuove), il suo effetto moltiplicatore (trasferibilità, generalizzazione, diffusione o applicazione in grande scala di risultati, esperienze, conoscenze e buone pratiche) e la sua portata (corrispondenza all'intento di finanziare prioritariamente i progetti di grande portata); non saranno valorizzate, in tale contesto, le iniziative locali o anche strettamente nazionali.

Per i progetti relativi alla sicurezza stradale, la valutazione verterà anche sulla corrispondenza agli obiettivi della politica comunitaria, in particolare quelli definiti nella comunicazione della Commissione sulla sicurezza stradale.

b) **Qualità intrinseca del progetto (25 %):** la Commissione valuterà il rapporto costi-efficacia dell'azione (corrispondenza tra i risultati attesi e l'importo della sovvenzione), il metodo di valutazione proposto (compresa la qualità degli indicatori di rendimento rispetto agli obiettivi previsti) e la visibilità dell'azione ⁽¹⁾ (pubblicazioni, organizzazione di eventi, siti Internet, CD-ROM ecc.).

9.2. Qualità della domanda (30 %)

La Commissione valuterà la chiarezza e la precisione della proposta (compresa la chiarezza del piano di finanziamento), in particolare in merito ai seguenti aspetti: piano di lavoro (chiarezza e adeguatezza degli obiettivi, adegua-

tezza dei risultati attesi) calendario e metodologia proposta.

Solo le proposte che ottengono un punteggio totale del 70 % e un minimo del 60 % per ogni criterio sono prese in considerazione per un eventuale finanziamento comunitario.

10. CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE

Le condizioni generali per la concessione di una sovvenzione, in particolare la definizione dei costi ammissibili e le modalità di pagamento, sono indicate nel progetto di convenzione di sovvenzione reperibile all'indirizzo Internet indicato al punto 1.

Per ogni domanda di prefinanziamento superiore a 100 000 euro la Commissione esige una garanzia finanziaria equivalente all'importo prefinanziato. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di esigere una garanzia finanziaria anche per importi inferiori a 100 000 euro.

Il bilancio dell'azione allegato alla domanda di sovvenzione deve essere caratterizzato da un equilibrio tra uscite ed entrate e indicare chiaramente i costi ammissibili a carico del bilancio comunitario.

Per le azioni il cui costo da finanziare è superiore a 300 000 euro, la domanda deve essere accompagnata da un rapporto di audit esterno elaborato da un revisore dei conti riconosciuto. Il rapporto certifica i conti dell'ultimo esercizio disponibile e valuta la solidità finanziaria del richiedente. La mancata presentazione del suddetto rapporto comporta il rifiuto della domanda.

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate soltanto mediante **il modulo di domanda standard disponibile all'indirizzo Internet indicato al punto 1**. Per ogni domanda, il richiedente deve fornire **un originale firmato e cinque copie**.

Le domande non firmate saranno respinte sin dall'apertura della busta.

12. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

12.1. Le domande di sovvenzione possono essere trasmesse secondo due modalità:

a) inviate mediante lettera raccomandata **entro il 30 giugno 2004** (farà fede il timbro postale), all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia e dei trasporti
DM 28 0/91 Courier/Archives
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ Si ricorda al riguardo che il beneficiario di una sovvenzione deve obbligatoriamente far figurare su qualsiasi pubblicazione e ogni altro materiale in relazione con il progetto la dicitura «progetto realizzato con il concorso finanziario della Commissione europea», accompagnata dal simbolo della bandiera dell'Unione europea.

- b) depositate presso il servizio postale centrale della Commissione europea (direttamente o da parte di un mandatario dell'offerente, compresi i corrieri privati) all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Courier Central
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles

al più tardi il 30 giugno 2004 alle ore 16.00 (ora di Bruxelles). In questo caso, per attestare l'avvenuto deposito della proposta verrà rilasciata una ricevuta recante data e firma di un funzionario del suddetto servizio al quale sono stati consegnati i documenti.

La Commissione non esaminerà le proposte ricevute oltre il termine ultimo suindicato.

Le proposte trasmesse mediante corriere privato o depositate a mano devono essere recapitate esclusi-

vamente presso il servizio postale centrale della Commissione europea (cfr. punto 12.1.b).

12.2. Disposizioni pratiche

L'offerta deve essere trasmessa in busta chiusa, inserita in una seconda busta anch'essa chiusa. Le due buste devono essere sigillate e la busta interna deve recare la menzione seguente:

Appel à propositions TREN/SUB/02-2004

à ne pas ouvrir par le service du courrier

DM 28 0/91 Courier/Archives

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere sigillate con nastro adesivo sul quale va apposta trasversalmente la firma del mittente.